

DECRETO DI FONDAZIONE  
DEI CHIERICI REGOLARI (TEATINI)  
**"EXPONI NOBIS"**  
DI PAPA CLEMENTE VII

Venerabile fratello e dilette figli, salute ed apostolica benedizione.

Ci avete fatto comunicare ed illustrare, recentemente, che voi ed alcuni vostri compagni, che hanno le stesse aspirazioni, avete deciso di condurre vita di chierici in umile e diretta sottomissione e sotto la speciale protezione nostra e della Sede Apostolica.

Per questo motivo, guidati, come è giusto credere, da divina ispirazione, voi desiderate servire Dio con maggiore serenità d'animo e volete essere a Lui uniti con una adesione più profonda e più conforme al vostro interiore richiamo religioso. Tutto ciò voi volete fare, emettendo i tre fondamentali voti della vita religiosa, e cioè i voti di povertà, castità ed ubbidienza, abitando insieme con il tradizionale e comune abito dei chierici, *in communi et de communi viventes*, servendo Dio con l'umiltà e la devozione che Egli stesso vorrà concedervi.

Ci avete anche fatto pervenire la supplica affinché, con la pienezza della potestà nostra e di questa santa apostolica Sede, accogliendo con benevolenza le vostre sopra esposte richieste, ci degnassimo di provvedere per voi e per i vostri compagni e Successori di disposizioni idonee a meglio vivere questo vostro modello di vita religiosa o a renderne l'attuazione, in qualsiasi modo, più agevole.

Noi, che volentieri acconsentiamo ai santi e moralmente nobili desideri dei fedeli cristiani, vivamente raccomandando e affidando al Signore il vostro desiderio, molto lodevole sotto questo aspetto, benevoli verso queste vostre suppliche, concediamo, a tutti e a ciascuno di voi quando lo riterrete opportuno e giusto, che possiate emettere pubblicamente, come chiedete, i tre voti fondamentali della vita religiosa, di povertà, castità ed obbedienza.

Vi concediamo altresì che possiate farne, solennemente, professione nelle mani di qualunque sacerdote secolare o sacerdote di qualsiasi ordine regolare, mettendo tutto in comune e di quel comune vivere. Che possiate indossare il tradizionale e comune abito di chierici e vivere sotto il nome e il titolo di CHIERICI REGOLARI in case religiose o civili, secondo la volontà di coloro che vi concederanno i locali medesimi o come sarà ritenuto meglio.

Vi concediamo di vivere insieme sotto diretta dipendenza e speciale protezione nostra e di questa santa Sede apostolica; vi concediamo di eleggere fra voi, ogni anno, uno di voi come superiore da chiamare PREPOSITO. Questi può essere confermato fino a un triennio e non oltre; egli può ricevere altri nella vostra comunità, siano essi chierici secolari illustri per qualsiasi dignità, oppure laici, i quali, sotto l'ispirazione di Dio, si vorranno consacrare a questo modello e stile di vita in comune. Questi, dopo un anno di prova, potranno essere ammessi alla professione dei tre voti, da emettersi nelle mani del Preposito, secondo il sopradetto stile di vita.

Vi concediamo, inoltre, di predisporre tutti quegli statuti, ordinamenti e costituzioni da voi ritenuti idonei per la realizzazione di questo modello di vita e che riguardano i costumi e l'impegno, di tutti e di ciascuno, a vivere con rettitudine e devozione da veri chierici. Particolarmente, vi concediamo di predisporre, in base ai vostri giudizi, disposizioni idonee per la celebrazione della Messa, per la recita dell'ufficio divino o delle ore canoniche, sempre, però, che siano lecite, ragionevoli e non contrarie ai buoni usi e ai

sacri canoni.

Vi concediamo, inoltre, di emendare, riformare, cambiare, in parte o in tutto, le norme disposte e stampate, con valore temporaneo, come pure di disporre altre nuove, se lo riterrete opportuno. A quelle poi vi atterrete quando le stesse norme da voi predisposte, stampate, stabilite, o mutate e riordinate, saranno presentate a Noi o ai nostri successori e saranno ritenute degne di approvazione e conferma ed effettivamente approvate e confermate con l'apostolica autorità.

Concediamo che anche voi possiate usare, possedere e godere di tutti e singoli privilegi, esenzioni, immunità, indulgenze, facoltà, libertà, autorità, indulti, favori, concessioni e grazie, spirituali e temporali, che hanno e godono o che in futuro avranno e godranno i Canonici Regolari della congregazione lateranense, sia le persone che i loro luoghi. E vogliamo che il senso, il valore e l'estensione di tutte queste concessioni siano ritenuti, sufficientemente, espressi e chiariti con le presenti lettere e come stampati parola per parola.

La presente concessione vuole essere tale che future Lettere apostoliche, relative agli stessi privilegi, esenzioni, immunità, concessioni ed alle stesse grazie concesse o da concedersi, secondo le circostanze, cambiati solo i nomi e i cognomi, le richieste e i giorni, possano essere liberamente predisposte ed inviate, come se tutte e singole concessioni, non soltanto per le clausole di carattere generale, ma per il senso ed estensione di esse e per l'espressione e inserzione di ogni singola parola vi fossero state espressamente e singolarmente concesse in questo stesso giorno e con queste nostre lettere. Con il contenuto di queste nostre lettere, pienamente consapevoli e con la pienezza della nostra potestà apostolica, concediamo ed accordiamo a voi ed ai vostri compagni e successori, in perpetuo, tutto quanto sopra detto.

Nei riguardi di tutte e singole le predette concessioni, rimosso qualsiasi impedimento ed ostacolo, vi elargiamo piena e libera autorità e facoltà di azione e di decisione.

Noi vogliamo che dette concessioni siano ritenute come espressamente formulate, al di là del titolo, della dignità e dell'ufficio episcopale che abbiamo riservato al sopra citato Gian Pietro tramite altre nostre lettere. La stessa cosa dicasi delle costituzioni, anche se alcune dovrebbero essere espresse più chiaramente, e con maggiore attenzione alla singola parola, degli ordinamenti apostolici, sia generali che particolari, anche se avvalorati con giuramento o con qualsiasi altra autorità. Da quelle Noi deroghiamo, formalmente e in modo del tutto particolare, solo per conseguire la piena efficacia delle nostre presenti lettere, anche se altri fossero contrari.

Dato in Roma, in San Pietro, con la convalida dell'anello piscatorio, il 24 giugno 1524, primo anno del nostro pontificato.

GIACOMO SADOLETO  
Segretario